

- 2) Se una norma di diritto nazionale che consente allo Stato, alle parti di un contratto collettivo di lavoro e alle parti di un singolo contratto di lavoro di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro al raggiungimento di un certo limite di età prefissato (nella presente fattispecie: al compimento del 65° anno di età) violi il divieto di discriminazione di cui agli artt. 1 e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, allorché in tale Stato membro da decenni vengono regolarmente applicate clausole di quel tipo ai rapporti di lavoro di quasi tutti i lavoratori, indipendentemente dalla situazione economica, sociale e demografica nonché dalle condizioni concrete del mercato del lavoro di volta in volta esistenti.
- 3) Se un contratto collettivo di lavoro che consente al datore di lavoro di risolvere un rapporto di lavoro al raggiungimento di un certo limite di età prefissato (nella presente fattispecie: al compimento del 65° anno di età) violi il divieto di discriminazione in base all'età di cui agli artt. 1 e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, allorché in tale Stato membro da decenni vengono regolarmente applicate clausole di quel tipo ai rapporti di lavoro di quasi tutti i lavoratori, indipendentemente dalla rispettiva situazione economica, sociale e demografica nonché dalle condizioni concrete del mercato del lavoro di volta in volta esistenti.
- 4) Se uno Stato che dichiara il carattere vincolante a livello generale di un contratto collettivo di lavoro in base al quale il datore di lavoro è autorizzato a risolvere un rapporto di lavoro al raggiungimento di un certo limite di età prefissato (nella presente fattispecie: al compimento del 65° anno di età), e che mantenga tale validità generale, violi il divieto di discriminazione in base all'età di cui agli artt. 1 e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, allorché ciò avviene indipendentemente dalla situazione economica, sociale e demografica nonché dalle condizioni concrete del mercato del lavoro di volta in volta esistenti.

(<sup>1</sup>) GU L 303, pag. 16.

**Ricorso proposto il 2 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia**

(Causa C-49/09)

(2009/C 102/15)

Lingua processuale: il polacco

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

**Conclusioni della ricorrente**

— Dichiarare che, applicando un'aliquota ridotta di IVA pari al 7 % alle cessioni, all'importazione ed all'acquisto intracomunitario di indumenti ed accessori vestimentari per neonati nonché di calzature per bambini ai sensi dell'art. 41, n. 2, della legge sull'imposta sulle merci e sui servizi dell'11 marzo 2004 in combinato disposto con le posizioni 45 e 47 dell'allegato III di tale legge, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 98 della direttiva 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (<sup>1</sup>) in combinato disposto con l'allegato III della medesima.

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Ad avviso della ricorrente l'applicazione da parte della Repubblica di Polonia di un'aliquota ridotta di IVA pari al 7 % alle cessioni, all'importazione ed all'acquisto intracomunitario di indumenti ed accessori vestimentari per neonati nonché di calzature per bambini ai sensi dell'art. 41, n. 2, della legge sull'imposta sulle merci e sui servizi dell'11 marzo 2004 in combinato disposto con le posizioni 45 e 47 dell'allegato III di tale legge, non è conforme alle disposizioni univoche dell'art. 98 della direttiva 2006/112/CE. L'applicazione di tale aliquota ridotta ai fini summenzionati non è compresa in alcuna delle deroghe riconosciute alla Repubblica di Polonia al punto 1, lett. a) e lett. b) del capitolo 9 "Fiscalità" dell'allegato XII dell'atto sulle condizioni di adesione della Repubblica di Polonia all'UE, né nell'art. 128 della direttiva 2006/112/CE.

(<sup>1</sup>) GU L 347 dell'11 dicembre 2006, pagg. 1-118.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil 4 de Barcelona (Spagna) il 13 febbraio 2009 — Axel Walz/Clickair SA**

(Causa C-63/09)

(2009/C 102/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Juzgado Mercantil 4 de Barcelona

**Parti**

Ricorrente: Axel W[e]lz

Convenuta: Clikair SA

**Questione pregiudiziale**

Se il massimale di responsabilità previsto dall'art. 22, n. 2, della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999, comprenda i danni sia materiali sia morali derivanti dalla perdita del bagaglio

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 17 febbraio 2009 —  
Alexander Hengartner e Rudolf Gasser**

(Causa C-70/09)

(2009/C 102/17)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

Ricorrenti: Alexander Hengartner, Rudolf Gasser

Convenuta: Vorarlberger Landesregierung

**Questione pregiudiziale**

Se, quando il titolare di una licenza venatoria venda la selvaggina abbattuta nel territorio nazionale, l'esercizio venatorio costituisca un'attività non salariata nell'accezione dell'art. 43 CE anche qualora non si intenda percepire complessivamente alcun profitto da tale attività.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour  
de Cassation (Francia) il 18 febbraio 2009 —  
Etablissements Rimbaud S.A./Directeur général des  
impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence**

(Causa C-72/09)

(2009/C 102/18)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de Cassation

**Parti**

Ricorrente: Etablissements Rimbaud S.A

Convenuta: Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo osti ad una normativa come quella risultante dagli artt. 990 D e segg. del codice generale delle imposte, nella versione vigente al momento dei fatti, che esoneri dall'imposta del 3 % sul valore commerciale degli immobili situati in Francia le società che hanno la loro sede in Francia e che subordini tale esenzione, per una società avente sede in un paese dello Spazio economico europeo, non membro dell'Unione europea, all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa stipulata tra la Francia e tale Stato allo scopo di contrastare la frode e l'evasione fiscale, ovvero alla circostanza che, in forza dell'applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla nazionalità, tali persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un'imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella cui siano assoggettate le società stabilite in Francia.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour  
de Cassation de Belgique (Belgio) il 18 febbraio 2009 —  
Bâtiments et Ponts Construction SA, Thyssenkrupp  
Industrieservice/Berlaymont 2000 SA**

(Causa C-74/09)

(2009/C 102/19)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de Cassation de Belgique

**Parti**

Ricorrenti: Bâtiments et Ponts Construction SA, Thyssenkrupp Industrieservice

Convenuta: Berlaymont 2000 SA